

Pubblicato il 15/09/2021
N. 01352/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01483/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1483 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria *ex lege* in Lecce, via Rubichi n. 35;

per l'annullamento

del Decreto Ministeriale n. -OMISSIS-/17 del 29.8.2017 emesso dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza Direzione Centrale per le Risorse Umane - Servizio trattamento di pensione e previdenza - Divisione II, notificato in data 7.9.2017, nella parte in cui viene "*respinta la domanda di equo indennizzo presentata in data 01/03/2012*";
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2021 il dott. Nino Dello Preite e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col il ricorso all'esame, il Sig. -OMISSIS- impugna il decreto del 29 agosto 2017, con cui il Ministero dell'Interno ha negato la concessione del beneficio dell'equo indennizzo per l'infermità dal medesimo sofferta, in quanto non ascrivibile a categoria.

Riferisce che in data 8 gennaio 2012, mentre era in servizio presso lo Stadio comunale di Lecce, è incorso in un infortunio, dovuto allo scoppio di un petardo, in relazione al quale la Commissione Medica Ospedaliera di Taranto gli ha diagnosticato l'infermità "*ipoacusia neurosensoriale settoriale in AS (4-8 KHz)*", ritenendo non ascrivibile a categoria la predetta menomazione.

Con i motivi di ricorso, ha dedotto la violazione di legge, in particolare, della tabella A di cui al d.P.R. n. 834/1981 e dell'art. 48 del d.P.R. n. 658/1957; in via istruttoria, ha chiesto ammettersi C.T.U.

2. L'Avvocatura Distrettuale, costituendosi in giudizio, ha depositato relazione difensiva dell'Amministrazione, con annessa documentazione, instando per il rigetto della domanda attorea.

In vista della trattazione di merito del ricorso, parte ricorrente ha depositato memorie difensive *ex art. 73*, comma 3, c.p.a.

All'udienza pubblica del 14 luglio 2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

3. Il ricorso è infondato.

Parte ricorrente lamenta, in sostanza, che, a fronte del riconoscimento della infermità sofferta come dipendente da causa di servizio, quest'ultima sia stata ritenuta non ascrivibile a categoria e, conseguentemente, sia stata rigettata dalla P.A. la domanda di concessione dell'equo indennizzo.

Infatti l'Amministrazione ha, da un lato, confermato la dipendenza da causa di servizio dell'infermità sofferta dal ricorrente, mentre, dall'altro, ha negato l'equo indennizzo, sulla scorta dell'assorbente rilievo che l'infermità non risulta ascrivibile a categoria.

4. A tal riguardo, giova premettere che l'art. 2, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio) così recita: *“Il dipendente che abbia subito lesioni o contratto infermità o subito aggravamenti di infermità o lesioni preesistenti, ovvero l'avente diritto in caso di morte del dipendente, per fare accertare l'eventuale dipendenza da causa di servizio, presenta domanda scritta all'ufficio o comando presso il quale presta servizio, indicando specificamente la natura dell'infermità o lesione, i fatti di servizio che vi hanno concorso e, ove possibile, le conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale e sull'idoneità al servizio, allegando ogni documento utile. Fatto salvo il trattamento pensionistico di privilegio, la domanda, ai fini della concessione dei benefici previsti da disposizioni vigenti, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza dell'infermità o della lesione o dell'aggravamento”*.

Il successivo comma 4 della medesima norma statuisce che *“La richiesta di equo indennizzo deve riguardare la morte o una menomazione dell'integrità fisica o psichica o sensoriale, di seguito denominata menomazione, ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni; la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse, anche quando la menomazione dell'integrità fisica si manifesta entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego, elevati a dieci anni per invalidità derivanti da infermità ad eziopatogenesi non definita o idiopatica”*.

In tale contesto, la competenza della Commissione medica è ben distinta da quella del Comitato di verifica. In virtù delle disposizioni recate dal d.P.R. n. 461 del 29/10/2001, l'accertamento e la conseguente diagnosi delle patologie, del momento di conoscibilità delle stesse e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica e sensoriale, con relativa ascrivibilità a categoria, sono rimessi al giudizio delle Commissioni mediche (cfr. art. 6), mentre il Comitato di verifica rende pareri obbligatori e vincolanti circa la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione denunciata dagli interessati (cfr. art. 11, comma 1).

L'adozione del provvedimento finale compete solo all'Amministrazione di appartenenza del dipendente (Cons. Stato, sez. I, pareri n. 2111/2019 e n. 1315/2019).

5. L'Amministrazione, nell'adottare il provvedimento finale, deve quindi limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente *iter* valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico, essendo tenuta ad esprimere una specifica motivazione solamente nei casi in cui, in base ad elementi di cui disponga, emerga che essi non siano stati vagliati nel corso dell'*iter* procedimentale.

La giurisprudenza, sul punto, è consolidata nel sostenere che:

- il sindacato giurisdizionale esperibile sulle valutazioni tecniche degli organi medico-legali circa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata dal pubblico dipendente e, ancora, sui giudizi resi in ordine all'ascrivibilità della stessa infermità ad una determinata categoria non può che essere limitato ai profili di irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti;
- da ciò necessariamente consegue che, al Giudice Amministrativo, spetta una valutazione esterna di congruità e sufficienza, relativa al collegamento logico tra gli elementi accertati e le conclusioni che da essi si ritiene di trarre (Cons. Stato, Sez. V, n. 2093 del 2012; cfr., inoltre, T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. III, n. 773 del 2018).

Nello scenario ora descritto, la concessione dell'equo indennizzo, al cui diniego si oppone parte ricorrente, si fonda su tre concorrenti presupposti: 1) il nesso causale o concausale tra infermità e fatti di servizio; 2) l'invalidità permanente; 3) l'ascrivibilità della menomazione a categoria di cui alle Tabelle A e B, annesse al d.P.R. n. 834/81

Con riferimento al terzo dei sopra citati presupposti, non è riconosciuto l'equo indennizzo se l'infortunio: a) non produce menomazione; b) non produce menomazione permanente; c) produce menomazione di lieve entità, non ascrivibile ad alcuna categoria.

Orbene, nel caso in esame, il diniego impugnato si fonda sulla considerazione che il competente organo medico-collegiale ha ritenuto la menomazione subita dal ricorrente di entità non ascrivibile ad alcuna categoria (ipotesi prevista *sub* lettera c, tra quelle sopra elencate), pur riconoscendo detta infermità come dipendente da causa di servizio.

6. Sulla base delle coordinate ermeneutiche sopra tratteggiate, nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non sono favorevolmente apprezzabili le doglianze del ricorrente

Infatti, da una parte, il ricorrente ha inammissibilmente sovrapposto il giudizio di merito sanitario, formulato dal proprio perito di parte, al giudizio di non ascrivibilità espresso dall'organo a ciò preposto per legge, che ha espresso una valutazione eminentemente tecnico-discrezionale, sul cui sindacato si è sopra già chiarito. Come sopra rimarcato, il giudizio di ascrivibilità a categoria delle infermità contratte in servizio è di esclusiva competenza della C.M.O., sicché la consulenza tecnica di parte prodotta a sostegno del ricorso non è idonea a confutare l'attendibilità del giudizio tecnico espresso dalla predetta Commissione, impingendo inammissibilmente nel merito tecnico degli accertamenti effettuati dall'Amministrazione.

Sotto altro profilo, il sig. -OMISSIS- ha sostenuto che l'assenza della patologia *de qua* nelle tabelle allegate al d.P.R. n. 834/81 non impedirebbe che la medesima possa essere individuata per analogia in base al disposto dell'art. 48 del D.P.R. 686/1957, con particolare riferimento alla ipoacusia unilaterale, prevista tra le menomazioni indennizzabili nella categoria VIII.

Invero, come risulta dalla documentazione in atti, al ricorrente è stata riconosciuta una ipoacusia neurosensoriale "*settoriale*" dell'orecchio sinistro, ovvero riferita ad uno specifico settore della scala audiometrica, che ricomprende i soli suoni misurati tra i 4000 e i 6000 Hertz (*ossia i suoni acuti*).

Ciò comporta che non può esservi luogo ad alcuna analogia applicativa *ex art.* 48 d.P.R. n. 834 cit., visto che l'unica menomazione fisica ascrivibile alla VIII categoria, in base alla tabella "A" annessa al D.P.R. n. 834/81, è la "*ipoacusia unilaterale con perdita uditiva superiore al 90% (voce gridata ad concham)*", la quale - evidentemente - presuppone una grave perdita della capacità auditiva su tutte le frequenze della scala audiometrica e, quindi, un *deficit* uditivo di carattere generale, nella specie non sussistente.

7. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Sussistono eccezionali ragioni, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della peculiarità della vicenda sottesa alla controversia esaminata, per compensare integralmente tra le parti costituite le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dall'art. 25, comma 2, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Nino Dello Preite, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Nino Dello Preite

IL PRESIDENTE

Antonella Mangia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

